

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3024/2007

Registro Generale: 5477/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons. , relatore**

DIEGO SABATINO **Ref.**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5477/2007 proposto da:xxxxx, xxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:**MAROTTA**

SIMONA con domicilio eletto in **NAPOLI**

VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA rappresentato e difeso

da:**GIANNUZZI SAVELLI VINCA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO**

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI

SCUOLA MEDIA STATALE "STABIE" DI CASTELLAMMARE DI STABIA rappresentato e difeso

da:**GIANNUZZI SAVELLI VINCA** con domicilio eletto in **NAPOLI VIA DIAZ C/O AVVOC.STATO**

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 2699/C27h del 21/09/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, SCUOLA MEDIA STATALE "STABIE" DI CASTELLAMMARE DI STABIA**

Udito il relatore Cons. **LUIGI DOMENICO NAPPI**

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE

IL SEGRETARIO